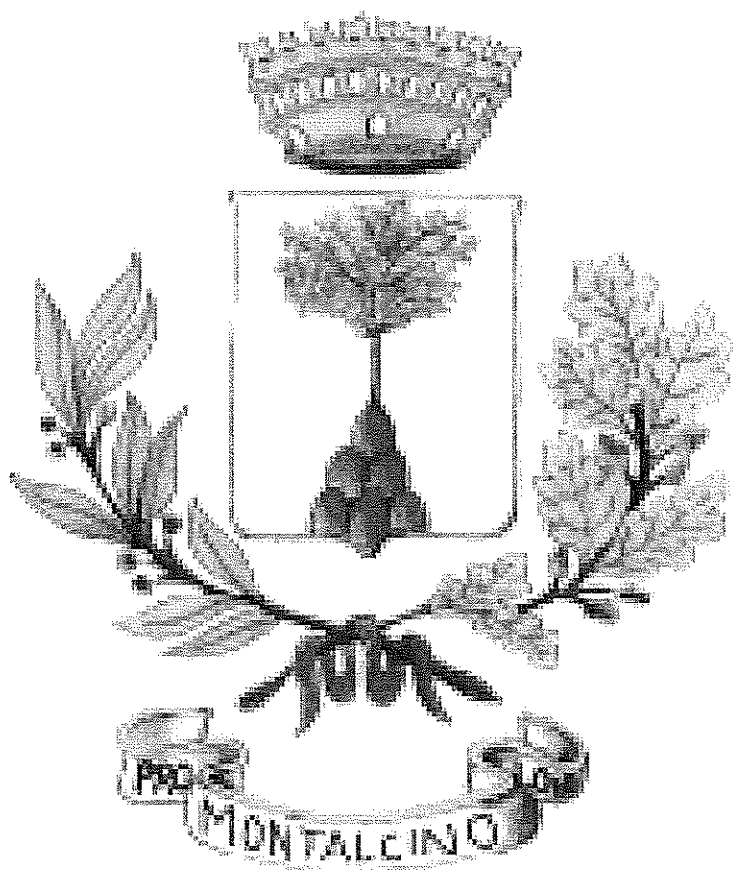


STATUTO

ASSOCIAZIONE

PRO LOCO MONTALCINO APS



Handwritten signature

Articolo 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile, il 15 ottobre 1965 è stata costituita dinanzi al Notaio Dr. Giovanni Guiso, con sede in Montalcino (Siena), l'Associazione Pro Loco Montalcino. L'associazione il 25 marzo 2021 ha assunto la seguente denominazione: Associazione Pro Loco Montalcino APS, da ora in avanti denominata "associazione", costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") L'Associazione ha sede legale nel Comune di Montalcino (SI), il trasferimento della sede all'interno del suddetto Comune, deliberato dal Consiglio direttivo, non comporta la modifica del presente Statuto.

Articolo 2 DURATA

L'Associazione ha durata illimitata ma può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 3 SCOPI E FINALITÀ'

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico ed apolitico la cui attività è espressione di partecipazione e pluralismo. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, incentivare e svolgere, in proprio ed in collaborazione con Enti ed Associazioni pubbliche e private, o attraverso Enti appositamente costituiti, ogni attività finalizzata allo sviluppo sociale, culturale, ambientale, urbanistico, turistico ed economico nel territorio Comunale di Montalcino, migliorando il soggiorno dei cittadini e degli ospiti.

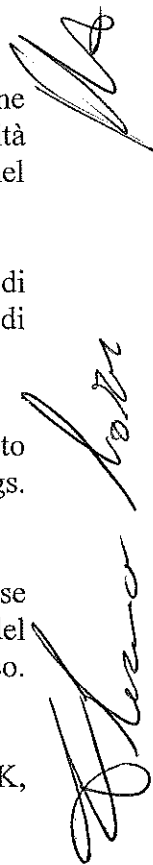
L'associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F, articolo 5, comma 1, D.lgs. 117/2017);

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, articolo 5, co. 1, D.lgs. 117/2017);

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K, articolo 5, co. 1, D.lgs. 117/2017);

In particolare l'Associazione si propone di:



a) tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale, artigianale, commerciale, agricolo ed industriale del territorio e le sue tradizioni;

b) promuovere, incentivare e svolgere ogni attività e iniziativa che serva a rendere più elevato il benessere dei residenti e più gradito il soggiorno degli ospiti e dei turisti; l'Associazione può gestire beni mobili e immobili, organizzare o gestire convegni, conferenze, mostre, fiere, festeggiamenti, manifestazioni religiose, storico-folkloristiche, sportive, enologiche e gastronomiche, concerti, spettacoli, escursioni, commercializzazione di prodotti locali, souvenir, pubblicazioni, cambiavalute, ecc.;

c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica, favorendo, anche in collaborazione con altri Comuni ed Enti interessati, il miglioramento delle infrastrutture, della ricettività alberghiera ed extralberghiera, dei servizi pubblici e privati, ivi comprese le informazioni, la segnaletica stradale e urbana, la promozione e l'assistenza turistica e la gestione anche convenzionata degli uffici informazione previsti dalle leggi in materia;

d) svolgere ed incentivare altresì ogni attività in grado di sviluppare i rapporti di comunità e quanto altro possa concorrere alla conoscenza e al prestigio di Montalcino e del suo territorio.

L'Associazione potrà inoltre promuovere e svolgere ogni altro tipo di attività, nessuna esclusa, coerente con gli scopi del presente atto, ivi compreso il partecipare o delegare proprie attività ad enti ed organizzazioni.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4 I SOCI

Il numero dei Soci è illimitato, potendo far parte dell'Associazione tutti coloro, italiani o stranieri, persone fisiche e enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che abbiano interesse ad aderirvi condividendone gli scopi ed impegnandosi a realizzarli. A tale fine l'interessato presenterà domanda di adesione all'Associazione al Consiglio direttivo, che delibererà sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Salvo esplicito rifiuto motivato e comunicato all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento; lo status di socio si acquisisce dal momento dell'iscrizione nel Libro dei Soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I Soci sono tenuti a corrispondere, entro il mese di maggio di ogni anno, una quota associativa la cui entità è determinata dal Consiglio direttivo.

Non sono ammessi soci temporanei. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 5

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci in regola con il pagamento della quota sociale, sono eleggibili alle cariche sociali e possono partecipare con diritto di voto alle Assemblee ed a tutte le attività ed iniziative promosse dall'Associazione.

Tutti i Soci sono tenuti, oltre alla corresponsione dei contributi annuali, di cui al precedente articolo, a tenere alto in ogni circostanza il prestigio dell'Associazione, astenendosi da ogni atto che possa risultare in contrasto con i fini sociali o con lo spirito associativo e a rimettere al Consiglio direttivo qualsiasi controversia insorta con terzi, con altri Soci o con l'Associazione e ad accettarne il responso motivato ed inappellabile salvo quanto disposto al successivo articolo 6.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente e presso la sede dell'associazione entro 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 6

PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

a) per recesso, da comunicare in forma scritta al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione;

b) per decadenza, quando, nonostante avviso formale, il socio non abbia corrisposto la quota sociale entro il 31 dicembre dell'anno di competenza;

c) per esclusione a seguito di violazione delle norme statutarie, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure per danni materiali o morali di una certa gravità. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo e, nel caso che l'interessato ricorra in appello entro 30 giorni dalla pronuncia del Consiglio direttivo, discussa dall'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione;

I provvedimenti di esclusione, tanto in primo quanto, eventualmente, in secondo grado, devono essere motivati, sentito in ogni caso, ove ne sia fatta richiesta, l'interessato.

d) per morte.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza e esclusione devono essere comunicate ai destinatari mediante lettera ed avranno effetto con la registrazione sul Libro dei Soci.



Articolo 7 VOLONTARIATO

Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente dall'attività di volontariato dei propri associati. Ad essi è riconosciuta un'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi e possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. L'associazione potrà altresì avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 8 I SOSTENITORI

I Sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche che senza presentare l'apposita domanda di adesione forniscono all'Associazione un contributo finanziario volontario a titolo di liberalità. I Sostenitori non godono di nessun diritto né dovere nei confronti dell'associazione.

Articolo 9 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Fanno inoltre parte del Patrimonio Sociale i beni mobili e immobili dell'Associazione.

Le risorse economiche dell'Associazione sono:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) proventi da attività di raccolta fondi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 10 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.



Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Affinché i Soci possano prenderne visione, il bilancio di esercizio deve restare depositato in copia insieme con le relazioni degli amministratori, nella sede dell'Associazione, durante i 10 giorni che precedono l'Assemblea di approvazione.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea dei Soci entro i medesimi termini previsti per l'approvazione del bilancio di esercizio, approva anche il bilancio sociale.

Articolo 11

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 12

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio direttivo
- c) l'Organo di controllo (se nominato);

Ogni carica è compatibile con analoghe funzioni svolte dagli stessi soggetti in altre associazioni con analoghe finalità.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 13

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, non oltre il mese di aprile, e comunque tutte le volte che lo reputi opportuno il Consiglio direttivo, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, motivata ed articolata, da almeno un terzo dei Soci.

Articolo 14 CONVOCAZIONE

Il Consiglio direttivo convoca l'Assemblea dei Soci mediante avviso da affiggersi presso il locale della Sede Sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Articolo 15 VALIDITÀ' DELLE SEDUTE

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. Se nominato funge da segretario il Segretario dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, sarà un altro Socio nominato dal Presidente in principio di seduta.

L'Assemblea, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 16.

Articolo 16 VALIDITÀ' DELLE DELIBERAZIONI

All'assemblea possono partecipare tutti gli associati ed ognuno di essi ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Le votazioni sugli oggetti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata di mano, con prova e controprova.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, tranne quelle relative a modifiche dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione o a pronunce sulla esclusione di Soci.

L'esclusione di Soci deve essere deliberata con la partecipazione di almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e con il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di parità di voti la proposta messa in votazione si riterrà respinta.

Articolo 17 DELEGHE

È consentito concedere per iscritto la delega ad altro Socio, ma non ai componenti il Consiglio direttivo; ogni Socio può ricevere solo due deleghe.

Articolo 18 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le seguenti competenze:



- a) approva la relazione del Consiglio sull'andamento dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio;
- d) approva il bilancio di previsione;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) varia il numero dei componenti del Consiglio direttivo;
- g) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- h) delibera sul ricorso relativo all'esclusione degli associati;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 19

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'Organo di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio direttivo è composto, di norma e salvo il disposto dell'Art. 18 lettera "f", da nove membri eletti fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Il Consiglio direttivo, nella riunione di insediamento che si tiene almeno dieci giorni dopo la data delle elezioni, nomina tra i suoi componenti, il Presidente, al quale spetta la rappresentanza dell'associazione, ed il Vicepresidente.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nomina un Segretario nel proprio seno o chiama a tale ufficio un Socio dell'Associazione o un dipendente. Può altresì nominare un Tesoriere per provvedere ai servizi amministrativi e contabili dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. Può altresì svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità dei presenti, regolare lo svolgimento e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Decadono di diritto dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti a due consecutive sedute del Consiglio stesso.

Articolo 20

ELEZIONI CONSILIARI

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo, si tengono ogni tre anni. Alla carica sono eleggibili tutti i Soci di età non inferiore a 18 anni e in regola con il versamento della quota annuale

Articolo 21

COMMISSIONE ELETTORALE

Una Commissione Elettorale di tre Soci designata dal Consiglio direttivo uscente è tenuta a compilare e presentare nel termine di dieci giorni prima di quello fissato per le elezioni, una lista di Soci, tra i quali eleggere il nuovo Consiglio direttivo.

La Commissione nomina in proprio seno un Presidente ed un Segretario e opera la scelta dei Soci da inserire nella lista dei candidati con criteri di discrezionalità nell'esclusivo interesse dell'Associazione e nel rispetto del dettato dell'Art. 19. I componenti la Commissione elettorale non possono far parte della lista dei candidati. Le candidature preventivamente accettate, devono essere rese pubbliche presso la Sede dell'Associazione.

Articolo 22

VOTAZIONI

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo si svolgono mediante apposizione di contrassegno a fianco dei candidati iscritti nella lista e/o con aggiunta di altri nominativi purché il numero complessivo dei votati non risulti superiore ai membri da eleggere, pena nullità della scheda. È altresì possibile predisporre una o più liste chiuse sulle quali l'elettore esprime il proprio voto favorevole o contrario; in questo caso risultano eletti i candidati iscritti nella lista che ottiene la maggioranza dei voti validi.

Prima di iniziare le votazioni, il Presidente insedia il seggio, composto dalla Commissione elettorale stessa, cui spetta il compito, al termine delle votazioni, di effettuare lo scrutinio e redigere il verbale del risultato analitico delle votazioni medesime, indicando, nell'ordine delle preferenze espresse, i nomi degli eletti e la verifica di eleggibilità.

In caso di parità di voti tra due o più candidati, s'intende eletto il Socio che vanta la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione o, a parità di questa, la maggiore età.

Articolo 23

ACCETTAZIONE DELLA CARICA

La carica di Consigliere si intende tacitamente accettata salvo esplicito rifiuto scritto che deve pervenire entro dieci giorni dalla comunicazione dell'elezione alla Commissione Elettorale.

Articolo 24

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza eccezioni di sorta; gli sono conferite, per il raggiungimento dello scopo sociale, tutte le facoltà che non siano, per legge e per statuto, riservate in modo tassativo all'Assemblea dei Soci o ad altri organi collegiali.

Spetta fra l'altro al Consiglio direttivo:

a) deliberare sull'ammissione, sull'esclusione e sul recesso dei soci;



Handwritten signature: Francesco De M...

- b) convocare l'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni di essa;
- c) deliberare i regolamenti interni, tranne l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- d) conferire procure speciali per singoli atti o negozi giuridici inerenti all'attività sociale;
- e) redigere il bilancio d'esercizio e quello di previsione corredandoli della propria relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il Consiglio direttivo è inoltre competente circa l'interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Articolo 25

COMITATO ESECUTIVO STRAORDINARIO

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di nominare, laddove ricorrono particolari esigenze, un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente - o da chi ne fa le veci - e da due consiglieri, che avrà limitati poteri decisionali fissati dal Consiglio stesso.

Le delibere del comitato dovranno essere adottate a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 26

CONVOCAZIONE E RIUNIONE

Il Consiglio direttivo viene convocato almeno una volta al mese e comunque quando il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno. Deve essere altresì convocato quando ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve inviarsi 5 giorni liberi prima della riunione, al domicilio di ciascun consigliere, salvo i casi eccezionali di urgenza, nei quali si potrà prescindere dal termine e dalla forma indicati.

Articolo 27

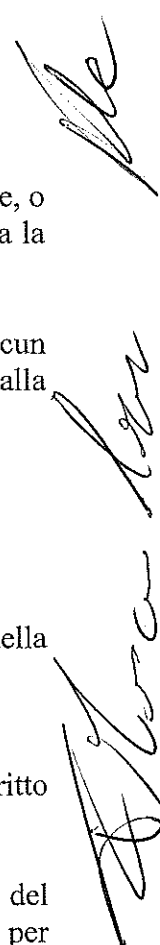
QUORUM E DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo viene redatto processo verbale scritto nell'apposito registro sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Questo libro e gli estratti del medesimo fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio; gli estratti predetti, devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario per autenticazione.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be from the President and the Secretary, located on the right margin of the document.

Articolo 28

INCOMPATIBILITÀ' DI VOTO

I consiglieri devono astenersi dal votare in deliberazioni riguardanti argomenti nei quali siano personalmente coinvolti o interessati.

Articolo 29

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o con decisione dell'assemblea dei soci.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 30

COLLEGIO ARBITRALE

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri nominati dal Consiglio direttivo tra persone anche estranee all'Associazione. Gli Arbitri restano in carica un triennio e sono rieleggibili. È di competenza del collegio, la risoluzione di tutte le controversie che avessero a sorgere fra i Soci e l'Associazione o tra i suoi organi.

Le determinazioni del Collegio Arbitrale sono prese a maggioranza e sono per le parti definitive e vincolanti.

Il ricorso agli Arbitri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto o dal verificarsi del fatto che determina la controversia. Il Collegio Arbitrale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Articolo 31 REVISIONE LEGALE DEI CONTI



Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri del Collegio arbitrale siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un altro soggetto.

Articolo 32 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, le sue funzioni sono svolte da un consigliere designato dal Presidente.

Articolo 33 LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 34 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e

Handwritten signature and notes on the right margin.

salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 35

RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

